DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 1977

che dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (1° Fondo) per l'esercizio 1974

(77/320/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la convenzione d'applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità, allegata al trattato,

visto il regolamento n. 5 che fissa le modalità relative ai richiami ed al trasferimento dei contributi finanziari, al regime di bilancio e alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare[1], in particolare l'articolo 16,

visto il regolamento n. 6 concernente la responsabilità degli ordinatori e dei contabili delle risorse del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare[2],

vista la decisione del Consiglio del 30 maggio 1972 relativa al trasferimento ed all'utilizzazione dei residui del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, istituito dalla convenzione di applicazione allegata al trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visti i conti di gestione, il bilancio e il resoconto delle operazioni del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (1° Fondo) chiusi al 31 dicembre 1974[3],

vista la relazione redatta dalla commissione di controllo sui conti dell'esercizio 1974, cui sono allegate le risposte della Commissione alle osservazioni fatte dalla stessa commissione di controllo, in particolare la parte seconda della relazione dedicata ai « Fondi di sviluppo »,

visto il parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 1976,

ricordando che, secondo le disposizioni applicabili all'esecuzione del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (1° Fondo), soltanto il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo ;

considerando che un anticipo di 19 543 038,39 unità di conto è stato versato al Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) ;

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del primo Fondo di sviluppo per l'esercizio 1974 è stata tale che è opportuno darle atto dell'esecuzione di dette operazioni,

DECIDE :

Articolo 1

Il Consiglio stabilisce come segue i conti di gestione del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (1° Fondo) al 31 dicembre 1974 :

Per le entrate,

nella somma di 581 250 000,00 unità di conto ;

Per le spese (pagamenti)

nella somma di 561 706 961,61 unità di conto.

Articolo 2

Il Consiglio dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (1° Fondo) per l'esercizio 1974.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 aprile 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. OWEN

(1) GU n. 33 del 31. 12. 1958, pag. 681/58.
(2) GU n. 33 del 31. 12. 1958, pag. 686/58.
(3) GU n. C 73 del 29. 3. 1976, pag. 36.